



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 16 /2020

**Oggetto:** Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Visti i successivi DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 1 aprile 2020;

**CONSIDERATO:**

- Che con Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020, si era disposto quanto segue:

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;
2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. di vietare, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

RICHIAMATO L'Art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il quale stabilisce che:

*“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

*2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.*

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 1 aprile 2020 all'art. 1 comma 1 ha esteso l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle recate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, dispone che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;*
- che l'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone il divieto di assembramenti, è tutt'ora in vigore;

Ritenuto pertanto che le disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 debbano essere rivalutate, alla luce del quadro normativo sopra rappresentato;

Ritenuto pertanto di disporre quanto segue:

- a) di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020;

- b) di vietare, dalle ore 00.00 del 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

### **ORDINA**

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;
2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 4 aprile 2020 e le ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. di vietare, dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi.

### **MANDA**

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Lì 3 aprile 2020

  
GIOVANNI TOTI